Codice A1702A

D.D. 16 gennaio 2017, n. 28

# Azienda faunistico-venatoria "Balocco" (VC-BI). Rinnovo della concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 390 del 23.12.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Balocco" di ettari 1595.00 ricadenti nella zona faunistica delle province di Vercelli e Biella, nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria ed è stata contestualmente rilasciata la concessione fino al 31.01.2005 a favore del Signor Alessandro COLOMBO;

viste le determinazioni dirigenziali n. 66 del 08.03.1999 e n. 35 del 30.03.2000, di istituzione, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Balocco" di due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, aventi superfici rispettivamente di 295 ettari e di 180 ettari;

vista la determinazione dirigenziale n. 409 del 24.12.1999, di presa d'atto della sostituzione del concessionario a favore del Signor Roberto COLOMBO in luogo del Signor Alessandro COLOMBO, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 65 del 08.02.2008 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Balocco" e le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 560 del 30.07.2008, di presa d'atto della sostituzione del concessionario a favore del Signor Giancarlo FRANCHINI in luogo del Signor Roberto COLOMBO, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1300 del 09.12.2009 con la quale è stata autorizzata, con decorrenza dal 01.02.2010, la trasformazione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Balocco" nell'omonima azienda faunistico-venatoria;

vista l'istanza prot. n. 35282/A1702A del 08.08.2016, presentata dal Signor Giancarlo FRANCHINI in qualità di concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Balocco", intesa a chiedere il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalle norme statutarie e dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

preso atto della dichiarazione resa sulla validità ed operatività del consorzio sulla base delle norme statutarie e che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni dei terreni conferiti al consorzio:

visto l'art. 1 dello Statuto consortile, registrato al n. 1455 di Repertorio e n. 1129 di Raccolta con atto rogito Notaio Andrea DRAGONE del 13.07.2009, ai sensi del quale il Consorzio risulta valido e vigente fino al 31.01.2022;

vista la nota prot. n. 51845/A1702A in data 16.12.2016 al concessionario con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha richiamato la necessità che le dichiarazioni "sulla permanenza e validità del consorzio e/o alle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette" di cui all'art. 8 c. 1 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., siano presentate conformemente al modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato alla medesima, unitamente a copia di documento di identità del concessionario;

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà n. 53380/A1702A in data 30.12.2016 del concessionario:

- che il consorzio tra proprietari/conduttori è operante e valido in base alle norme statutarie;
- che nessuna modificazione è intervenuta al conferimento dei terreni al consorzio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Balocco" alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 390 del 23.12.1998 e alla determinazione dirigenziale n. 1300 del 09.12.2009, fino al 31.01.2022;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

### IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.; visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165; visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Balocco" di complessivi ettari 1595.00 e ricadente nella zona faunistica delle Province di Vercelli e Biella, a favore del Signor Giancarlo FRANCHINI, fino al 31.01.2022.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 390 del 23.12.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 1300 del 09.12.2009.

La presente determinazione verrà trasmessa alle Province di Vercelli e Biella e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -

#### RELAZIONE

Premesso che, per costante giurisprudenza, sull'amministrazione non grava alcun obbligo di comunicazione del procedimento nei confronti dei CA (e degli ATC) in quanto gli stessi comprensori non possono essere qualificati "come soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" (Tar Piemonte, II sez., n. 472/09; nello stesso senso CdS n. 4444/04) e che l'esame delle memorie e delle osservazioni presentate dagli interessati non impone una analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo al contrario sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento stesso che dimostri l'intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione degli apporti partecipativi pervenuti.

Ciò premesso, come già evidenziato in determina, a fronte dei rilievi formulati dall'amministrazione con nota 29.11.2016 prot. n. 48880/A1702A, il concessionario, con nota 19.12.2016 prot. n. 51912/A1702A, ha integrato l'originaria documentazione producendo in particolare, in risposta alla nota del CATO2 05.10.2016 prot. n. 41412/A1702A, dettagliata e puntuale relazione ("Osservazioni e note di replica alle questioni sollevate contro l'istituzione della costituenda AFV Salbertrand").

Alla luce delle suddette Osservazioni e dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione, in questa sede, con riferimento ai diversi motivi di censura sollevati dal medesimo comprensorio, si puntualizza pertanto quanto segue.

## Disponibilità di superficie per l'istituzione di nuove aziende nel CATO2

L'art. 5 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. stabilisce in 1500 ettari la superficie minima per il rilascio di nuove AFV in zona delle Alpi. Tale articolo si riferisce alla superficie catastale stabilendo che la *superficie territoriale complessiva* dell'azienda (-ST- sulla cui base viene calcolata la tassa di concessione regionale), deve essere superiore a 1500 ettari.

Entrambe le determinazioni dirigenziali n. 48 del 10.03.2006 e n. 496 del 30.06.2016 fanno invece riferimento alla TASP (territorio agro-silvo pastorale) stabilendo gli ettari disponibili, in ogni ATC e CA, per il rilascio di nuove concessioni.

Ora, con riferimento al CATO2, la superficie TASP residua per l'eventuale rilascio di nuove concessioni di AFV e ATV è attualmente pari a 1311.49 ettari: ettari 3218.53 (il 7% di TASP massima disponibile nel CATO2 per istituti privati della caccia -art. 1 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.) – ettari 1907.04 (superficie TASP già occupata da istituti privati per la caccia nel medesimo CA) = ettari 1311.49.

Come evidenziato in determina, il signor Tablino ha ridotto la TASP passando dagli originari ettari 1468.00 agli attuali ettari 1300.36 così rientrando pienamente nei limiti della TASP ancora disponibile nel CATO2 per autorizzare aziende (conseguentemente, anche la superficie catastale dell'azienda Salbertrand –ST- è passata da ettari 1665.80 ad ettari 1590.28 sempre superiori, quindi, ai richiesti 1500 ettari).

## Gestione aziendale

Secondo il CATO2 la passata gestione dell'azienda Salbertrand nei suoi due anni di vita (2007-2008) sarebbe stata "a dir poco disastrosa" causando l'impoverimento della popolazione degli ungulati il cui numero si sarebbe ridotto in modo abnorme così come risulterebbe dai censimenti relativi a tali anni se posti a confronto con quelli degli anni successivi (2009 e seguenti) in cui l'azienda non era invece più operativa.

Ora, come evidenziato dal concessionario, dalla lettura dei dati forniti dall'OGUR (Organizzazione gestionale ungulati e ruminanti; così doc. n. 7 prodotto dallo stesso CATO2 con la citata nota 05.10.2016), risulta invece che i parametri di prelievo eseguiti dal medesimo CA negli anni 2009/2013 sono stati nettamente superiori a quelli consigliati, per gli stessi anni, dallo stesso OGUR. Pertanto, se la gestione dell'azienda (e quindi la gestione dei prelievi) negli anni 2007 e 2008 fosse stata, così come sostenuto dal CA, disastrosa, lo stesso comprensorio non avrebbe

certamente potuto effettuare negli anni successivi prelievi così consistenti, "ma si sarebbe limitato a pochi prelievi" (così Osservazioni concessionario).

Lo stesso concessionario, quale ulteriore esempio della "buona" gestione dell'azienda, rileva come nei territori gestiti dal comprensorio, la popolazione di camosci censiti si era ridotta da 410 unità nell'anno 2006 a 252 capi nel 2007. Nel 2009, invece, nel territorio gestito dalla cessata azienda Salbertrand, si contavano ben 650 unità.

L'Amministrazione, nel corso dell'istruttoria, ha esaminato l'evoluzione quantitativa delle popolazioni di <u>camoscio</u> e <u>capriolo</u> nel CATO2 confrontando i dati di censimento contenuti nei "Piani di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte" (PPGU) approvati per il quinquennio 2004-2008 con D.G.R. n. 65-11893 del 28.07.2009, e gli OGUR (Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti) approvati per il quinquennio 2009-2013 con D.G.R. n. 16-7552 del 07.05.2014.

Ora. dall'esame di tali dati è emerso che nel quinquennio 2004-2008, relativamente alla specie **camoscio** nei due distretti gestionali allora individuati ("Alta Valle" e "Media Valle"), *si è assistito ad un aumento generalizzato dei capi annualmente censiti tra il 2004 e il 2008*, passando da 429 a 507 capi nel Distretto "Alta Valle" e da 621 capi a 800 capi nel Distretto "Media Valle". Nel successivo quinquennio 2009-2013 (quando l'azienda non esisteva più), su 3 distretti gestionali, i capi censiti sono variati da 462 a 413 capi nel Distretto "Alta Valle", da 650 a 887 capi nel Distretto "Media Valle" e da 135 a 123 nel Distretto "Bassa Valle".

Il solo Distretto 2 "Media Valle" ha fatto quindi registrare un certo incremento di capi censiti, mentre nei restanti distretti 1 "Alta Valle" e 2 "Bassa Valle" la tendenza è stata pressoché costante evidenziandosi, semmai, pur tenendosi conto delle variabili climatiche ed ambientali, una flessione negli anni 2012 e 2013.

Per quanto riguarda invece l'andamento delle popolazioni di **capriolo**, dall'esame congiunto dei predetti documenti (PPGU e OGUR), è emerso che nel Distretto 6, tra il 2004 e il 2008 vi è stato un aumento abbastanza costante (da 108 capi a 139 capi nel periodo), così come nel successivo quinquennio 2009-2013 (da 91 a 105 capi).

E' quindi alquanto difficile ipotizzare una qualche correlazione tra l'andamento della popolazione in questione e l'operato dell'azienda dipendendo, al contrario, il medesimo andamento, comunque abbastanza costante nel corso degli anni esaminati, da diversi fattori anche e soprattutto di carattere naturale.

Relativamente sempre al decremento del patrimonio faunistico-venatorio della zona e ai danni che secondo il CATO2 esso avrebbe ricevuto a causa della cattiva gestione del Tablino, può essere poi utile richiamare quanto appurato dal Tar Piemonte nella sentenza n. 1353/15.

Con riferimento alla domanda proposta dal medesimo comprensorio nei confronti della Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire causati dall'attribuzione -nel periodo compreso tra il febbraio 2007 e l'aprile 2009- di parte del territorio dello stesso CA alla gestione dell'azienda Salbertrand, il Tribunale ha ritenuto del tutto infondata tale domanda in quanto "il ricorrente non ha dimostrato di aver subito un danno che possa definirsi causalmente collegato con la illegittima attivazione, per le stagioni venatorie 2007/2008 e 2008/200 della Azienda faunistico-venatoria Salbertrand" (così sent. n. 1353 citata).

In particolare, il Tar ha rilevato come (punto 8.2 sentenza) "né prima né dopo la costituzione della azienda Salbertrand sono stati abbattuti tutti i capi assegnati e segnatamente anche nel biennio in considerazione il numero dei capi abbattuti non ha mai rappresentato il 100% dei capi assegnati ad esso comprensorio" confermando quindi quanto affermato dal concessionario circa il difetto di ogni rapporto tra la passata gestione dell'azienda e la successiva consistenza del patrimonio faunistico che comunque, vista l'entità dei prelievi, appare essere in buono stato.

In conclusione, quindi, la gestione dell'azienda da parte del signor Tablino non ha avuto quelle conseguenze negative sulla consistenza del patrimonio faunistico ed ambientale affermate dal comprensorio, essendo al contrario emerso come la popolazione degli ungulati nel corso degli anni ha avuto un andamento abbastanza costante.

#### Rimozione tabelle

Va premesso che l'art. 11 comma 4 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. stabilisce che nel caso in cui caso il concessionario non provveda a rimuovere le tabelle, spetta all'ATC o al CA competente per territorio provvedere alla loro rimozione; comunque, tale eventuale inadempimento, non è causa ostativa all'istituzione della nuova AFV.

Ciò premesso, sul punto si richiama quanto rilevato sempre dal Tar Piemonte nella citata sentenza n. 1353/15.

Il Tribunale, dopo aver ribadito che il ricorrente comprensorio non aveva, anche in tal caso, provato l'esistenza di un qualsivoglia rapporto causale tra il preteso danno e la "presenza delle paline di confine" e dopo aver ancora una volta rilevato come "il depauperamento del patrimonio faunistico, asseritamente constatato dal CATO2 dopo essere tornato nella disponibilità del territorio di Salbertrand, è stato affermato da parte ricorrente in maniera del tutto generica e senza alcun elemento di prova a sostegno dell'assunto", afferma quanto segue: "va detto che non si comprende che cosa in concreto avrebbe omesso di fare l'Azienda Salbertrand (...), come tali omissioni avrebbero influito sull'asserito depauperamento della fauna selvatica ed, ancor meno, è dato comprendere se la Regione Piemonte fosse in condizione di prevenire tali presunte omissioni" (punto 9 sentenza).

Lo stesso Tribunale evidenzia poi come, quanto alla presenza delle paline, tutti sapevano (provincia, corpo forestale dello Stato, parti in causa), "che il territorio già assegnato all'azienda Salbertrand era tornato disponibile per la caccia programmata nel CATO2, di guisa è da ritenersi che nessun cacciatore sensato avrebbe potuto fondatamente risentire confusione dalla presenza in loco della paline".

Nessun "comportamento e azioni vietate dalla pertinente normativa" è stato quindi posto in essere dal signor Tablino che appare pertanto, sotto tale profilo, soggetto del tutto affidabile.

### Interruzione continuità territoriale del CATO2

Quanto alla violazione dell'art. 6 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii, si rileva solo che, così come è stato appurato dall'amministrazione in sede di visita ispettiva, esiste un corridoio di dimensioni adeguate tra la zona gestita dall'AFV e quella del CA, corridoio la cui ampiezza è stata tra l'altro incrementata a seguito del ridimensionamento territoriale operato dal concessionario.

#### Danni da fauna selvatica

Sotto tale profilo si riportano i dati relativi all'ammontare dei danni dichiarati dal CATO2 in sede di bilancio consuntivo (inviato in Regione ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998):

2004: €. 40.715,00

2005: €. 51.083,00

2006: €. 49.008,74

2007: €. 50.351,73

2008: €. 34.821,10

2009: €. 10.172,00

2010: €. 9.795,00

2011: €. 6.196,00

2012: €. 11.560,00

2013: €. 11.437,50

2014: €. 5.997,00

La passata gestione dell'azienda (anni 2007-2009) non sembra quindi aver influito sull'entità dei danni nel corso degli anni.

### Relazione tecnica e programma di miglioramento ambientale

Sul punto va rilevato come il concessionario, a seguito della richiesta dell'amministrazione regionale (nota 29.11.0216) ha integrato l'originaria documentazione (così nota 19.12.2016 prot. n. 51912).

Suddette integrazioni documentali appaiono quindi idonee a superare i rilievi del Comprensorio peraltro alquanto generici.

Quanto alla promozione dell'attività di pascolo che secondo il comprensorio costituisce l'unico obiettivo perseguito dal Tablino, lo stesso Tablino ha precisato che il programma di miglioramento deve "favorire anche l'attività di pascolo in quota, posto che la sopravvivenza della piccola fauna selvatica, quali ad esempio la coturnice, il gallo forcello, la starna dipende proprio da tali attività umane. Infatti le specie appena elencate, soprattutto nei primi giorni di vita, si nutrono di insetti quali proliferano tra le deiezioni prodotte dagli animali da pascolo" (così "Osservazioni e note di replica alle questioni sollevate contro l'istituzione dell'azienda Salbertrand").

Relativamente invece al programma di miglioramento ambientale, la relazione tecnica originaria è stata integrata dal Tablino in data 19.12.2016 mentre relativamente all'assenza dei piani di assestamento, il concessionario, sempre nella relazione tecnica integrativa 19.12.2016 ha evidenziato che, per quanto riguarda gli ungulati ruminanti, con l'istituzione dell'azienda sarà prodotto il documento programmatico OGUR i cui gli obiettivi riguarderanno soprattutto il prelievo sostenibile delle specie senza dimenticare l'impatto che esse possono determinare sulle attività antropiche.

### Sulla comparazione tra i due moduli, caccia programmata e caccia privata

Nel caso concreto, nella scelta del miglior modulo possibile per perseguire l'interesse pubblico occorre certamente tener conto di quanto sopra rilevato circa i risultati della passata gestione del signor Tablino; la richiesta comparazione non potrà quindi prescindere dal confronto tra il programma di gestione aziendale del Tablino nei due anni di vita dell'azienda e la gestione della caccia programmata pubblica da parte del CATO2 (lo stesso comprensorio basa le proprie valutazioni basandosi principalmente sull'anzidetto confronto).

Ora, alla luce di quanto sopra rilevato, tenendo anche conto delle valutazioni espresse dal Tar Piemonte nella citata sentenza n. 1353/15 quanto alla inesistenza e, comunque, alla non riferibilità alla istituzione dell'azienda Salbertrand negli anni 2007/2009 dei danni lamentati dal comprensorio, questa amministrazione ritiene che nessuno dei rilievi e delle censure prospettate dal comprensorio contro l'istituzione dell'azienda possa portare ad affermare che la gestione pubblica da parte del comprensorio costituirà il modello migliore per garantire un'equilibrata gestione della fauna e dell'ambiente.

Fondamentali poi, ai fini del giudizio comparativo in questione, sono le valutazioni operate dal Comune di Salbertrand, l'ente pubblico proprietario dell'87,60 % dei terreni su cui insiste l'azienda. Ora, l'ente locale in questione ha affermato essere "essenziale" per il territorio di Salbertrand l'istituzione dell'azienda Salbertrand (in tal senso, deliberazione Giunta comunale n. 43 del 12.12.2016 agli atti del Settore).

In particolare, secondo il medesimo ente pubblico, "negli anni in cui l'azienda ha esercitato la propria attività faunistico venatoria si è potuto riscontrare un importante miglioramento della gestione ambientale con interventi manutentivi della sentieristica, di ripristino di muretti e piccole opere irrigue essenziali per la corretta gestione del patrimonio comunale (...). La gestione faunistica è risultata particolarmente attenta alla selezione degli animali privilegiando il miglioramento del livello genetico e riproduttivo rispetto alla semplice gestione numerica degli interventi del CATO2".

Lo stesso ente ha poi evidenziato le positive "ricadute occupazionali e di indotto per una località che rappresenta una delle principali zone di pregio faunistico", nonché la possibilità di avviare con la istituenda azienda tutta una serie di iniziative didattiche di promozione dell'ambiente montano, così da poter finalmente realizzare "delle aspettative in progetto da vari anni".